

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 21 maggio 2025, n. 218

[ID VIP 10602] Parco agrivoltaico, denominato "CONCA D'ORO", della potenza massima complessiva di 84,32 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Next Sol Pv II S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 7143 del 15.01.2024, acquisita in data 23.01.2024 al prot. n. 36684 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 69768 del 08.02.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10602 **limitatamente** agli interventi ricadenti in aree idonee e **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico, denominato "CONCA D'ORO", della potenza massima complessiva di 84,32 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Next Sol Pv II" S.r.l., **limitatamente** agli interventi ricadenti in aree idonee e **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID VIP 10602.pdf - 8ca4aebde446ab711f50dacc673132b648f068bc837ed61e612f5a30bee78cf6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 10602

Tipologia di progetto	Impianto agrivoltaico
Potenza	Potenza massima complessiva di 84,32 MWp
Ubicazione	Comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA)
Proponente	Next Sol PV II S.r.l.

L'impianto agrivoltaico, denominato "Conca D'Oro", della potenza massima complessiva di 84,32 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, sarà realizzato nei comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA). Il solo impianto sarà ubicato nel comune di Castellaneta (TA), nella località San Mama Papatonno, e più in generale Conca d'Oro. Esso è composto da n. 3 aree (Campi) la cui superficie totale in disponibilità della proponente è circa pari a 175 ha, mentre l'area effettivamente occupata sarà di 114,22 ha.

Il Progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico e della stazione di elevazione-smistamento su aree agricole del territorio Comunale di Castellaneta (TA) ubicate lungo la strada SP 13 che collega Castellaneta alla sua Marina, raggiungibili quindi dalla stessa strada provinciale SP13. La superficie lorda dell'area di intervento è di circa 114,22 ha e ricade nel Catasto Terreni del Comune di Castellaneta come riportato in tabella:

AREA N.	COORDINATE	DATI CATASTALI	
		FOGLIO N°	PARTICELLE
1	40° 33' 07.43" N 16° 55' 15.17" E	100	107 – 105 – 90 – 86 – 87 – 85 – 81 – 83 – 122
2	40° 32' 53.01" N 16° 55' 59.03" E	102	2 – 98
3	40° 32' 24.31" N 16° 55' 21.87" E	101	134 – 198 – 205 – 207 – 203 – 200

Tabella 1 – Riferimenti catastali e coordinate geografiche

I campi saranno costituiti da un sistema di pannelli fotovoltaici collegati opportunamente in stringhe, da collegare ad inverter di stringa, e da un insieme di apparecchiature di bassa e di media tensione ed altre pertinenze, necessarie per un corretto funzionamento. Le fondazioni per l'ancoraggio della struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici al terreno saranno costituite da pali in acciaio zincato infissi nel terreno tramite battitura.

Nelle successive figure si riporta l'impianto agrivoltaico su ortofoto (Figura 1) e su Catastale (Figura 2):



Figura 1 – Rappresentazione d’insieme su ortofoto. Fonte: FV-CS-AB_10-00.pdf




Figura 2 – Inquadramento su Catastale. Fonte: FV-CS-UR_06-00.pdf

L’area sulla quale insiste l’impianto fotovoltaico, nel territorio del **Comune di Castellaneta (TA)**, rientra nell’Ambito di paesaggio n.8 “**Arco Ionico Salentino**” e precisamente nella **figura territoriale n.8.2 “Il Paesaggio delle Gravine ioniche”**.

Dall’analisi delle strumentazioni urbanistiche si evince che il progetto ricade interamente in zona territoriale “**ZONA E - Zona Agricola**”.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:

- **Let. a)** – non è interessata da impianti della stessa fonte; nelle vicinanze delle tre aree sono presenti altri impianti fotovoltaici autorizzati.



Figura 3 – Verifica di coerenza del progetto rispetto ad altri impianti

- **Let. b)** – non ricade in un sito oggetto di bonifica
- **Let. c)** – non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, né coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
- **Let. c bis)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali.
- **Let. c bis 1)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter):**
 - o non coincide con le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 - o coincide con le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;



Figura 4 – Verifica di coerenza dell'Area 1 rispetto all'impianto fotovoltaico F/CS/C136/20

Figura 5 – Verifica di coerenza dell'Area 1 e 2 rispetto all'impianto fotovoltaico F/CS/C136/19



Figura 6 – Verifica di coerenza dell'Area 1, 2 e 3 rispetto all'impianto fotovoltaico F/CS/C136/22



Figura 7 – Verifica di coerenza dell'Area 2 e 3 rispetto all'impianto fotovoltaico F/CS/C136/8

L'Area 1 è suddivisa in due sottocampi che in questa verifica identifichiamo come sottocampo A e sottocampo B. L'Area 3 è suddivisa in quattro sottocampi che identifichiamo nella verifica come sottocampo A, sottocampo B, sottocampo C e sottocampo D, come riportato nella figura seguente.




Figura 8 – Sottocampi Area 1 e Area 2

L'Area identificata come Area 1B e solo una minima parte dell'Area 1A ricade all'interno del buffer di 500 m di altri impianti fotovoltaici esistenti (vedi figura 4 e 6).

L'Area 2 interferisce in minima parte con le aree di altri impianti fotovoltaici esistenti, pertanto, si ritiene opportuno proseguire la verifica di idoneità di tale area.

L'Area 3 solo in parte ricade all'interno del buffer di 500 m di altri impianti fotovoltaici esistenti in particolare per parte dell'Area 3 A.

- ❖ Tutto ciò premesso si ritiene che l'Area 1B e parte dell'Area 3A rientrino in aree IDONEE ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c- ter) del D. Lgs. 199/2021.

L'analisi continua per le aree non interessate dalla perimetrazione di 500 m da impianti o stabilimenti industriali di cui al precedente punto:

- non coincidono con le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- **Lettera c quater):**
 - non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
 - l'area 1A ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (500 m per impianti fotovoltaici), in particolare ricade nella fascia di rispetto del *Regio Tratturello n. 25 Rene, reintegrato in Classe A, e del Tratturello n. 76 Ferre, in classe A, ossia "Tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo".* Questi Tratturi, classificati in Classe A, hanno un elevato valore storico e paesaggistico ed un vincolo di particolare rilevanza ai fini della tutela e della pianificazione territoriale e rientrano nelle disposizioni di tutela previste dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004); Nella tabella seguente si riportano i tratturi di classe A il cui perimetro interessa la localizzazione della citata Area di impianto:

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
25	Tratturello reintegrato	Rene	Castellaneta	A
76	Tratturello	Ferre	Castellaneta	A

Tabella 2 – Classificazione Rete Tratturi

L'area 1 A ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c- quater) del D. Lgs. 199/2021.



Figura 9 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L. 42/2004 (500 m per impianti fotovoltaici) – *Tratturello n. 25 Rene*



Figura 10 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L. 42/2004 (500 m per impianti fotovoltaici) – *Tratturello n. 76 Ferre*

Si prosegue la verifica per le restanti aree:

- **l'Area 2 ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.L. 42/2004 (500 m per impianti fotovoltaici), in particolare una parte dell'Area 2 ricade nel *Vincolo Paesaggistico* istituito ai sensi della Legge 1497 – Galassino il 01/08/1985 “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di gravina di Castellaneta ricadente nei comuni di Castellaneta e Mottola*”. La zona della gravina di Castellaneta nei comuni di Castellaneta e di Mottola è di notevole interesse perché è solcata dalla gravina, sito interessante sotto due aspetti: quello prettamente geomorfologico e quello storico-culturale.



Figura 11 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.L. 42/2004 (500 m per impianti fotovoltaici)

- ❖ **L'Area 1 A e l'Area 2 NON ricadono** tra quelle indicate come **IDONEE** ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater).
- ❖ **Le Aree 3B, 3C e 3D rientrano in aree IDONEE** ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c- quater) del D. Lgs. 199/2021.

Dalla verifica sulla cartografia PPTR emerge che le aree di impianto non rientrano in aree vincolate.

Si precisa che, diversamente da quanto riportato sul sito delle cartografie delle “Aree non idonee FER” del SIT Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>), di cui alle figure 9 e 10, il sito delle cartografie relative al PPRT Puglia del SIT Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>) riporta una perimetrazione diversa per l'area tratturale posta a nord dell'impianto, spostando l'inizio del Tratturello n. 76 Ferre più a destra.



Figura 12 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

Una parte dell'Area 3 dell'impianto **ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 come di seguito riportato.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE – Aree non Idonee – Regolamento Regionale n.24/2010			Opere di progetto	Area buffer (m.)
Segnalazione Carta dei Beni con buffer di 100 m	Masseria Principessa	X	Porzione di Area 3	-



Figura 13 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che il cavidotto interferisce con Connessioni, Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m, Boschi con buffer di 100 m, Tratturi con buffer di 100 m, ATE A del PUTT/p, Pericolosità idraulica del PAI, Versanti.

Il Proponente dichiara che le interferenze saranno risolte mediante trivellazione orizzontale controllata da definire in fase Esecutiva.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

➤ Paragrafo 16.1

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- Dall'analisi della documentazione disponibile non risulta che lo studio di progettazione sia certificato per i sistemi di gestione della qualità e ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS). La verifica sul sito al link: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=31 ha confermato che la società **TBR PROJECTS STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (P.IVA 02613380738)**, che ha supportato il proponente nella fase progettuale, non possiede tali certificazioni;
- il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, **rientra** nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano

Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti FOTOVOLTAICI" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II, sopra dichiarata (cfr. *Avviso al Pubblico del 15/01/2024, ID_10602_Avviso_al_Pubblico.pdf*). Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;

- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Il proponente afferma altresì, che nel progetto si provvederà all'utilizzo di tecnologie innovative, in termini di selezione dei principali componenti di impianto quali moduli FV, inverter, tracker e strutture di sostegno e di opportuni accorgimenti progettuali al fine di massimizzare la producibilità energetica. Dagli elaborati tecnici a disposizione si evince che l'ancoraggio delle strutture al terreno avverrà tramite pali in acciaio infissi nel terreno mediante battitura, evitando l'uso di fondazioni in cemento e riducendo l'impatto sul suolo. La posa del cavidotto sarà effettuata sotto strada esistente utilizzando tecniche non invasive come la trivellazione orizzontale controllata (TOC), evitando scavi a cielo aperto e riducendo l'impatto sul suolo;
- d) **è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche. Il paesaggio dell'area di studio si presenta caratterizzato da terreni attualmente destinati ad uso agricolo tra cui si evidenziano aree a vigneto in abbandono, oliveti e seminativi. All'interno delle aree di produzione non sono state previste vie di transito con superfici pavimentate, bensì la viabilità interna sarà realizzata con terra battuta o con pietrame di piccola taglia (pressione antropica ISPRA Media - cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>);
- e) l'impianto **non è integrato**, in relazione alla componente agricola, nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area interessata dall'impianto è classificata come superficie agricola ed è caratterizzata in piccola parte dal **codice 223 uliveti** e, nella maggior parte, dal **codice 221 – vigneti , 2111 – seminativi semplici in aree non irrigue**, secondo il progetto europeo Corine Land Cover (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>);



Figura 14 – Carta uso del suolo. Fonte "Relazione pedo agronomica FV-CS-AB_15-00.pdf"

- f) esaminata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione **preliminare all'autorizzazione e realizzazione** degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

➤ **Paragrafo 16.2**

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

➤ **Paragrafo 16.3**

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

➤ **Paragrafo 16.4**

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dall'analisi cartografica è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto risulta essere agricola e l'uso prevalente del suolo è agricolo con prevalenza di terreni destinati a uliveti, vigneti e seminativi semplici in aree non irrigue.

Il proponente riporta che, a seguito di rilievi effettuati, l'ordinamento colturale allo stato dei luoghi risulta essere così suddiviso: 107,30 ha coltivati a seminativo in rotazione ad ortaggi (*es. angurie e cima di rapa*); 26,57 ha coltivati a vigneto di uve da tavola della varietà, "*Italia*", "*Palieri*" e "*Red Globe*", spesso coltivate con strutture a tendone; 22,40 ha coltivati ad agrumeto, (*clementine varietà "Orogross" e mandaranci varietà "Temple"*).

Come si evince dalla relazione sul piano agronomico (*cfr. FV-CS-AB_17-00.pdf*) il progetto verde agri-fotovoltaico e delle opere di mitigazione dell'impianto denominato Conca d'Oro prevede:

1. la consociazione di parte dell'impianto con colture agrarie quali leguminose fave e piselli freschi in rotazione ad ortaggi (*cima di rapa*) tra le stringhe fotovoltaiche distribuite su parte delle aree di impianto n. 1 n. 2 e n.3;
2. la consociazione di parte dell'impianto con colture erbacee officinali tra le stringhe fotovoltaiche distribuite su parte delle aree di impianto n. 1 n. 2 e n.3.
3. la consociazione dell'intorno di tutte le aree con un impianto di pistacchio e fico d'india;
4. l'agrumeto reimpiantato e il frutteto didattico in corrispondenza del Regio Tratturello Rene;
5. ulteriori opere di mitigazione paesaggistica con la messa a dimora di lentisco terebinto e rampicanti;
6. un quercocarpinetto a libera evoluzione;
7. graminacee e leguminose autoriseminanti al di sotto dei pannelli.

Si riscontra tra gli elaborati tecnici, una relazione DI ANALISI DEL PAESAGGIO AGRARIO (*cfr.FV-CS-AB_16 00.pdf*), che contiene i risultati dell'analisi condotta nel raggio di 500 metri dall'impianto ai sensi della D.G.R. n. 3029 del 30/12/10, punto 4.3.2: Istruzioni Tecniche, in cui il proponente afferma che i terreni interessati dal progetto non presentano essenze di pregio o elementi vegetali di particolare valore paesaggistico, ribadendo il concetto che le coltivazioni attuali sono principalmente, vigneti da tavola e non sono stati rilevati alberi monumentali o vegetazione di rilevanza storica o paesaggistica. Non si riscontra, in relazione all'area di intervento, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della

Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).

➤ Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco fotovoltaico sono finalizzati alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto. Dallo Studio di Impatto Ambientale (codice elaborato: FV-CS-AB_10-00) e dalla relazione relativa alle opere di mitigazione (codice elaborato: FV-CS-AB_14-00.pdf) si rileva che:

- al fine di ridurre le emissioni in **atmosfera** verranno adottate misure di gestione delle attività di cantiere, durante la costruzione e la dismissione dell'impianto, verranno adottate misure per limitare l'emissione di polveri e inquinanti, come la pulizia delle aree di lavoro e la riduzione del traffico di mezzi pesanti. Le aree di cantiere saranno opportunamente delimitate e segnalate per evitare il traffico non necessario e ridurre il disturbo al suolo. Al termine dei lavori, le aree verranno ripristinate, eliminando eventuali cumuli di materiali che potrebbero generare polveri;
 - in riferimento alle misure di contenimento degli impatti su **flora, fauna, ecosistemi** il proponente afferma che il progetto prevede diverse misure nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione. Durante la costruzione si ottimizzerà l'utilizzo dei mezzi, si sensibilizzeranno gli appaltatori al fine di proteggere gli habitat esistenti. Nella fase di esercizio il proponente prevede la semina di colture auto-inseminanti al di sotto dei pannelli per favorire la biodiversità e migliorare la qualità del suolo. Nella dismissione si procederà con il ripristino delle aree;
- i) il progetto prevede opere di **mitigazione visiva** per ridurre l'impatto paesaggistico dell'impianto fotovoltaico attraverso la realizzazione di fasce vegetali perimetrali con alberi da frutto e siepi, piantumazione di essenze autoctone e opere di mascheratura dell'impianto con rampicanti, filari di fico d'India e pistacchio per ridurre la visibilità dell'impianto da punti sensibili, garantendo una migliore integrazione dell'intervento nel paesaggio. Si riscontrano, all'interno della relazione paesaggistica (cfr. FV-CS-AB_13-00.pdf), nella relazione sul piano agronomico (cfr. FV-CS-AB_17-00.pdf) e nello studio di impatto ambientale (cfr. FVAB_1000.pdf), i riferimenti ad alcuni interventi di valorizzazione dell'area limitrofa al *Regio Tratturello Rene n. 25* reintegrato in classe A nella classificazione generale dei Tratturi proposta nel Quadro d'assetto, che confina con l'Area 1A e 1B dell'impianto (*Comune di Castellaneta - Foglio 100 particelle 107, 105, 90, 86, 87, 85, 81, 83, 122*). Il proponente afferma che è prevista la realizzazione di un frutteto didattico con varietà antiche che sarà accessibile e fruibile per la popolazione. Tali interventi non sono supportati da documentazione che ne verifichi la fattibilità in relazione a titolo di proprietà, autorizzazioni dai competenti uffici secondo la normativa vigente.




Figura 15 – Tratturello Rene n.25 di classe A al confine con i terreni censiti al Comune di Castellaneta - Foglio 100 particelle 107, 105, 90, 86, 87, 85, 81, 83, 122 (Fonte: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/quadroassettostratturi/index.html>)




Figura 16 – Area 1 Interventi Agri-fotovoltaici (cfr. FV-CS-AB_17-00.pdf)

- in relazione agli impatti su **suolo e sottosuolo** il proponente afferma che se nella costruzione si preverranno sversamenti accidentali di carburante si fornirà l'area di cantiere di kit dedicati. Nella realizzazione dell'impianto si riutilizzeranno le terre da scavo. Durante l'esercizio, la realizzazione di uno strato erboso favorirà la permeabilità del terreno. Si prevede inoltre l'utilizzo di un metodo di recupero dell'acqua dall'atmosfera catturando oltre il 60% dell'umidità presente trasformandola in acqua di diversa tipologia (*ad uso irriguo, e per la pulizia dei moduli*). Nella dismissione dell'impianto, si ripristinerà il terreno.

Le azioni progettuali, descritte nello studio di impatto ambientale e che riguardano i diversi interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto, risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità.

L'area, da un'indagine cartografica, risulta contraddistinta da un basso valore ecologico (cfr. Linee Guida ISPRA <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>).

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il proponente non ha effettuato la verifica di conformità dei requisiti progettuali in uniformità con le Linee Guida in materia di impianti Agri-Voltaici pubblicate nel giugno 2022 che definiscono le caratteristiche minime che la progettazione deve rispettare per garantire la continuità dell'attività agricola e/o pastorale associata ad un'efficiente produzione energetica.

Dall'analisi degli elaborati "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SINTESI NON TECNICA (codice elaborato: FV-CS-AB.11-00)" e "RELAZIONE PEDOAGRONOMICA (codice elaborato: FV-CS-AB_15-00)" si rileva che:

- la **superficie catastale complessiva** dell'area di intervento dichiarata è pari a **175.29.87 ha**;
- la **superficie recintata** che comprende l'impianto è pari a **114.22.68 ha**;
- la porzione di **superficie agricola complessiva** utilizzata ai fini progettuali è pari a **156.27.00 ha**;
- la **superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico** è pari a **39,41 ha**.

Relativamente alle superfici dichiarate dal proponente si rilevano però delle incongruenze tra i documenti progettuali, come meglio specificato di seguito.

Sono stati, pertanto, verificati i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** *Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.*

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrivoltaico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

Paragrafo 2.3 – A .1: Superficie minima coltivata (A.1);

Paragrafo 2.3 – A .2: Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

- **Paragrafo 2.3 – A.1 → Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7S_{tot}$$

Dalla verifica effettuata non è stato possibile identificare in maniera univoca la superficie totale occupata dall'impianto, poiché in alcuni elaborati viene indicata pari a 114.22.68 ha (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SINTESI NON TECNICA. Codice elaborato: FV-CS-AB.11-00), mentre in altri viene dichiarata pari a 112.10.62 ha (elaborato: STUDIO SUGLI IMPATTI CUMULATIVI SECONDO DDSER - ECO N° 162/2014 E DGR N°2122/2012. Codice: FV-CS-AB.12-00). La documentazione, pertanto, dovrebbe essere integrata con informazioni specifiche e univoche.
Requisito A1 non verificabile.

- **Paragrafo 2.3 – A.2 → Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

dove per LAOR (Land Area Occupation Ratio) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}) e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % (S_{tot}).

Ribadendo le considerazioni già effettuate relative alle superfici dichiarate e utilizzando per la superficie totale occupata dall'impianto, entrambi i dati dichiarati dal proponente (114.22.68 ha o 112.10.62 ha) si ottiene il rispetto del requisito

$$S_{pv} / S_{tot} = 39,41 \text{ ha} / 112,1062 \text{ ha} = 0,35 < 0,40$$

$$S_{pv} / S_{tot} = 39,41 \text{ ha} / 114,2268 = 0,34 < 0,40$$

Requisito A.2 rispettato

- **Requisito B:** *Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.*

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

Paragrafo 2.4 – B.1a): Esistenza e resa della coltivazione;

Paragrafo 2.4 – B.1b): Mantenimento dell'indirizzo produttivo;

Paragrafo 2.4 – B.2): Producibilità elettrica minima.

- **Paragrafo 2.4 – B.1a). L'esistenza e la resa di coltivazione**

Il proponente allega l'Elaborato – "RELAZIONE SUL PIANO AGRONOMICICO - FV-CS-AB_17-00.pdf - Punto 11. CONSIDERAZIONI ECONOMICHE", in cui elabora e propone un'analisi economica valutata tramite il valore della produzione agricola prevista negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €. Tuttavia, l'analisi economica non

distingue nettamente gli elementi propri dell'impianto fotovoltaico dalle restanti superfici agricole disponibili, considerando queste ultime come un sistema produttivo ulteriore in grado di generare profitti che dunque vengono contabilizzate nel computo.

Requisito 2.4 – B.1a) parzialmente soddisfatto.

- **Paragrafo 2.4 – B.1b). Il mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.

Nell'Elaborato "RELAZIONE PEDOAGRONOMICA (codice elaborato: FV-CS-AB_15-00), il proponente dichiara che gli appezzamenti fanno parte di una più vasta Azienda Agricola ad indirizzo prevalente Arboreo-frutticolo Uva da Tavola a diverse cultivar, in particolare le aree di interesse dell'impianto in progetto riguardano e contengono **26,57 ha** coltivati a vigneto da tavola e **22,40 ha** coltivati ad agrumeti. L'installazione dell'impianto agri-fotovoltaico richiederà innanzitutto l'estirpazione totale delle piante attualmente presenti sul terreno e la successiva preparazione del suolo, che ospiterà in parte i moduli FV e in parte le nuove coltivazioni.

Inoltre, nell'Elaborato "RELAZIONE SUL PIANO AGRONOMICO (Codice: FV-CS-AB_17-00", il proponente dichiara che le tre Aree che compongono l'impianto agrivoltaico hanno la seguente suddivisione di coltivazione: "Core areas" (area netta fra i filari di pannelli) coltivata a Ortaggi (Cime di rapa), Piselli, Fave fresche e piante officinali; "Buffer Zones" (perimetrale interna area) coltivata a Fico d'india e Pistacchio; "Stepping Zones" (esterna recinto) coltivate a re-impianto di Frutteto misto e Clementine.

Dalle relazioni non è possibile verificare se il nuovo indirizzo produttivo fornisca un valore economico più elevato rispetto allo stato attuale.

Requisito 2.4 – B1.b) non verificabile

- **Paragrafo 2.4 – B.2) → Producibilità elettrica minima ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).**

Rapporto FV_{agri} e $FV_{standard} \geq 60\%$

Il proponente nell'Elaborato "ANALISI DELLA PRODUCIBILITÀ (codice elaborato: FV-CS-IE_40) riporta una produzione annua attesa di $E_g = 164.298$ MWh.

Dalla documentazione di progetto non è possibile verificare nella totalità il requisito B in quanto non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente istruttoria.

- **Requisito C:** *L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.*

Dall'Elaborato "RELAZIONE TECNICA GENERALE" (codice: FV-CS-VV_09-00, Punto 3.2 Strutture di sostegno e tracker mono-assiali), si rileva che l'altezza dei moduli FV in posizione orizzontale è pari a 1,14 m. Pertanto, nella situazione di massima inclinazione i moduli FV raggiungeranno un'altezza massima dal suolo di 2,37 m e una altezza minima di 0,40 m. I tracker sono disposti lungo file aventi una distanza tra gli interassi di 5 m. Nel caso di moduli in perfetta posizione orizzontale, lo spazio utile è di 2,61 m, mentre nel caso di un angolo di tilt di 55°, lo spazio utile tra le file è di circa 3,75 m.

Con questa altezza minima dei pannelli da terra, l'impianto può essere classificato come impianto di **TIPO 2)** in quanto l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici e la coltivazione di specie agricole è relegata agli spazi interfilari. Si configura una condizione nella quale esiste solo un uso combinato del suolo poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura. Di conseguenza l'impianto fotovoltaico in esame non si può definire del tipo avanzato.

Requisito C) non soddisfatto

- **Requisito D:** *il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:*

- **Paragrafo 2.6 – D.1 - Monitoraggio del risparmio idrico;**

Il Proponente allega gli Elaborati - "RELAZIONE SUL PIANO AGRONOMICO" (codice: FV-CS-AB_17-00.pdf – punto 7.5. Utilizzo delle risorse idriche) e la "RELAZIONE LAVAGGIO MODULI FV" (codice: FV-CS-IE-39-00 - Punto 7. approvvigionamento dell'acqua presso l'impianto in oggetto), in cui dichiara che sulle aree di pertinenza dell'impianto fotovoltaico sono presenti alcuni pozzi dai quali sarà possibile emungere le quantità di acqua necessarie. Le aree su cui sono installati i moduli fotovoltaici sono dotate perimetralmente di recinzioni e di piante opportunamente scelte proprio in funzione di una bassa richiesta di irrigazione; le piantumazioni previste richiedono una normale irrigazione solo nelle prime fasi dopo la piantumazione, che potrà essere eseguita con cisterne mobili adeguate. Successivamente le piante succitate si adegueranno naturalmente al ciclo delle stagioni del posto. Quindi, sulle aree, non è previsto alcun impianto di irrigazione, né un sistema per il lavaggio dei moduli. In merito, infine, il proponente dichiara che il fabbisogno annuo complessivo per il lavaggio pannelli sarà di circa **585 mc/anno**.

Si prevede inoltre l'utilizzo di un metodo di recupero dell'acqua dall'atmosfera catturando oltre il 60% dell'umidità presente trasformandola in acqua di diversa tipologia (*ad uso irriguo, e per la pulizia dei moduli*).

Requisito 2.6 – D.1) rispettato

- **Paragrafo 2.6 – D.2 - Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

All'interno della "RELAZIONE PEDOAGRONOMICA" (codice elaborato: FV-CS-AB.15-00) non sono presenti eventuali metodologie di monitoraggio della continuità dell'attività agricola.

Requisito 2.6 – D.2) non verificabile

- **Requisito E:** *Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.*
 - **Paragrafo 2.6 – E.1 - Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo**
 - **Paragrafo 2.6 – E.2 - Monitoraggio del microclima**
 - **Paragrafo 2.6 – E.3 - Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici.**

La documentazione analizzata risulta carente in merito ai punti su elencati e non consente una verifica del requisito.

Requisito E non verificabile**Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto**

Dalla documentazione **non si evince** che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola". (Fonte: Elaborato "VISURA CAMERALE NEXT SOL PV II - FV-CS-VV_07-00.pdf").

Il Proponente non allega nessun documento da cui si evinca un eventuale Accordo Quadro fra il Proponente ed un Imprenditore Agricolo o Associazione temporanea di Impresa.

CONCLUSIONI

L'impianto agrivoltaico, denominato "Conca D'Oro", della potenza massima complessiva di 84,32 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, sarà realizzato nei comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA). Il solo impianto sarà ubicato nel comune di Castellaneta (TA), nella località San Mama Papatonno, e più in generale Conca d'Oro. Esso è composto da **n. 3 aree (Campi)** la cui **superficie totale** in disponibilità della proponente è circa pari a **175 ha**, mentre l'area effettivamente occupata sarà di **114,22 ha**.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zona a destinazione agricola**, in particolare, in **Zona E - Agricola speciale** secondo gli strumenti urbanistici del **Comune di Castellaneta (TA)**.
2. **L'Area 1B e parte dell'Area 3A** rientrano in aree **IDONEE** ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c- ter) del D. Lgs. 199/2021.
3. **Le Aree 3B, 3C e 3D** rientrano in aree **IDONEE** ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c- quater) del D. Lgs. 199/2021.
4. **L'Area 1 A e l'Area 2 NON** ricadono tra quelle indicate come **IDONEE** ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c- quater), **l'Area 1 A ricade** nella fascia di rispetto di 500 m del Tratturello Rene e del Tratturello Ferre
beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 e **l'Area 2** ricade nel *Vincolo Paesaggistico* istituito ai sensi della Legge 1497 – Galassino bene sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.L. 42/2004.
5. Una porzione dell'**Area 3** dell'impianto **ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, in particolare *Segnalazione Carta dei Beni con buffer di 100 m*.
4. Il progetto mira a **minimizzare l'impatto sul territorio** e massimizzare l'efficienza energetica prevedendo il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, d.
5. L'impianto **non è integrato**, in relazione alla componente agricola, nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
6. In relazione all'uso del suolo, l'area interessata dall'impianto è classificata come superficie agricola ed è caratterizzata in piccola parte dal **codice 223 uliveti** e, nella maggior parte, dal **codice 221 - vigneti, 2111 - seminativi semplici in aree non irrigue**, secondo il progetto europeo Corine Land Cover.
7. **Non si riscontra** nell'area di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).
8. Le misure di mitigazione degli impatti proposte, **risultano carenti**, non completamente sviluppate e mancano di dettagli operativi e piani attuativi, anche in relazione all'intervento di valorizzazione dell'area limitrofa al *Regio Tratturello Rene n. 25* di classe A nella classificazione generale dei Tratturi proposta nel Quadro d'assetto, che confina con l'Area 1A e 1B dell'impianto.
9. Il Proponente descrive una soluzione progettuale che si vuole collocare tra i progetti agrivoltaici innovativi e in grado di accedere agli incentivi previsti dal PNRR. Tuttavia, dalla verifica istruttoria si rileva che non sono rispettati e/o verificabili tutti i **requisiti e parametri indicati nelle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici**.